



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°178 TFT 17 del 20 novembre 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso, Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale in persona dell' Avv.to Boscarino Alessandro, e del rappresentante AIA AB Sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 20 novembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento n. 25/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. ARMANDO SALVAGGIO (all'epoca dei fatti associato A.I.A. Sez. di Agrigento);

Sig. ROBERTO SALVATORE D'ANGELO (all'epoca dei fatti associato A.I.A., Sezione A.I.A. di Trapani).

Con note 2402 e 3821/1362 pfi17-18/CS/ps rispettivamente del 12/09/2018 e del 19/10/2018, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate:

a) il sig. Armando Salvaggio, all'epoca dei fatti associato A.I.A. Sezione di Agrigento, nonché vice Presidente del Comitato Regionale Arbitri - Sicilia, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 40 commi 1, 2 e 3 del Reg. A.I.A., intitolato doveri degli arbitri (ovvero per inosservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, inosservanza del dovere di mantenere tra associati rapporti verbali ed epistolari secondo principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti, con dovere di improntare il proprio comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con i colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del ruolo arbitrale), in quanto, in data 12.1.2017, realizzava un video che lo ritraeva con circa 3 - 4 mila Euro in banconote da 50,00 - 100,00 e 500,00 Euro, frutto della propria attività professionale, inviandolo subito dopo, tramite applicazione whatsapp, all'arbitro effettivo D'Angelo Roberto Salvatore, allo stesso subordinato in virtù del ruolo istituzionale ricoperto all'interno dell'AIA, consentendo in tal modo che il suddetto video venisse successivamente, in data 3.5.2018, "postato" su YouTube da soggetto, allo stato ignoto, minando l'immagine e la credibilità del sistema arbitrale e federale in Sicilia, e conseguentemente della Federazione Italiana Gioco Calcio;

b) il sig. D'Angelo Roberto Salvatore, all'epoca dei fatti associato A.I.A. Sezione di Trapani, inquadrato in qualità di arbitro effettivo presso l'O.T.R. - C.R.A. - Sicilia, ctg. Eccellenza, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità in relazione all'art. 40 commi 1, 2 e 3 del Reg. dell'A.I.A., intitolato doveri degli arbitri, (ovvero per inosservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, inosservanza del dovere di mantenere tra associati rapporti verbali ed epistolari secondo i principi di colleganza e di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti, con dovere di improntare il proprio comportamento, anche estraneo allo svolgimento della attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del ruolo

arbitrale), per avere inviato un video ricevuto in privato dal proprio vice Presidente CRA Sicilia, sig. Salvaggio Armando, in data 12.1.2017, ad altri soggetti associati AIA, tramite l'applicazione whatsapp, consentendo in tal modo che successivamente, in data 3.5.2018, il suddetto venisse "postato" su YouTube da soggetto, allo stato ignoto, minando l'immagine e la credibilità del sistema arbitrale e federale in Sicilia, e conseguentemente della Federazione Italiana Gioco Calcio.

Le parti deferite sono comparse ed in particolare:

il sig. Armando Salvaggio ha dichiarato che il video da lui girato era strettamente personale e di averlo inviato al D'Angelo al solo fine di dimostrargli che la perdita al gioco non aveva inciso sulla propria capacità economica. Ha precisato a specifica domanda di questo Tribunale di non avere mai autorizzato il D'Angelo alla trasmissione del video a terze persone ed ha concluso chiedendo il proscioglimento;

il sig. D'Angelo Roberto Salvatore ha dichiarato di riportarsi integralmente alle dichiarazioni da lui rese all'organo inquirente in data 30.8.18 ed ha concluso chiedendo il proscioglimento;

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e ha chiesto l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

- mesi nove di sospensione sia a carico del Sig. Armando Salvaggio, sia a carico del Sig. Roberto Salvatore D'Angelo

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto esposto in deferimento è emerso a seguito di esposti, fatti pervenire alla Procura Federale dal Presidente dell'ASD Licata, con nota del 19/05/2018 (all. 2 della Procura Federale), dal Presidente dell'ASD Biancavilla, con nota del 4.6.2018 (all. 3 della Procura Federale) e dal Presidente della ASD Terme Vigliatore con nota del 4.6.2018 (all. 4 della Procura Federale), i quali dichiaravano di avere ricevuto una lettera anonima, in cui si ipotizzava un illecito sportivo con dazione di denaro, che vedeva coinvolti associati AIA e componenti del CRA Sicilia, il tutto comprovato da un video postato sul canale "YouTube".

Dalle successive indagini si accertava che l'autore del video era il sig. Salvaggio Armando, associato AIA della Sezione di Agrigento, all'epoca dalla pubblicazione del video Vice Presidente del CRA Sicilia, il quale (mentre era alla guida della propria autovettura!) si ritraeva con una notevole somma di denaro in contanti e nel contempo si rivolgeva a un non meglio identificato Roberto.

Ascoltato dall'Ufficio della Procura Federale, il sig. Salvaggio ammetteva di essere l'autore del video, e che il Roberto a cui si rivolgeva era il sig. Roberto Salvatore D'Angelo, associato AIA appartenente alla Sezione AIA di Trapani, con la qualifica di arbitro effettivo, a cui peraltro il video era stato inviato mediante l'applicazione "whatsapp".

Il Salvaggio precisava che il video era stato realizzato nel gennaio del 2017, e non nel maggio del 2018, quando era stato postato sulla piattaforma YouTube; aggiungeva che il denaro in questione altro non era se non il ricavato della propria attività lavorativa, destinato ad essere depositato in banca da lì a poco.

Affermava ancora che il tutto aveva un valore goliardico, in quanto pochi giorni prima aveva effettuato una giocata a carte, a cui aveva partecipato anche il D'Angelo, e in quella occasione aveva perduto una somma di denaro da quantificarsi in poche centinaia di euro, per la qual cosa il D'Angelo lo "canzonava".

Affermava infine che il video aveva natura personale, ed era stato inviato unicamente al D'Angelo, il quale non aveva avuto alcuna autorizzazione a divulgarlo a terzi.

Sentito il D'Angelo, questi confermava che il video realizzato dal Salvaggio gli era pervenuto nel mese di gennaio del 2017, e che il contenuto dello stesso, oltre all'evidente tenore goliardico, si riferiva ad una partita a carte effettuata pochi giorni prima, in

occasione delle vacanze natalizie, dove il Salvaggio aveva perso poche centinaia di euro, per la qual cosa era stato oggetto di scherno.

Dichiara, inoltre, che una volta ricevuto il video lo aveva girato, sempre tramite l'applicazione "whatsapp", ad un gruppo ristretto di colleghi, tra i quali indicava il sig. Girolamo Poma, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione AIA di Trapani ed il sig. Vito Milana, all'epoca dei fatti Componente CRA Sicilia, nonché ai sigg. Giuseppe Lipari, Edoardo Gianquinto e Daniele Virgilio, tutti associati AIA.

Il D'Angelo dichiarava anche che riteneva implicito il consenso del Salvaggio a girare il predetto video a terzi, atteso il tenore goliardico dello stesso.

Veniva altresì disposto l'esame degli assistenti della gara Biancavilla - Scordia, valevole per il campionato di Eccellenza, girone "B", diretta dal D'Angelo in data 29.4.2018, gara a cui facevano riferimento gli esposti inviati dalle società.

In ragione di quanto sopra, innanzitutto va affermata la competenza di questo Tribunale a conoscere i fatti, dovendosi escludere la competenza della Commissione Disciplinare dell'A.I.A.

Quest'ultima, infatti, è competente a conoscere e giudicare gli associati AIA, in ordine alle violazioni del Regolamento Associativo che esauriscono il loro effetto all'interno della stessa Associazione.

Viceversa, come nel caso oggi in esame, le violazioni regolamentari poste in essere dai deferiti non hanno esaurito gli effetti all'interno della stessa Associazione, ma hanno avuto refluenza anche nei confronti della Federazione, ingenerando nelle società partecipanti al Campionato di Eccellenza il legittimo dubbio che lo stesso non avesse avuto un andamento regolare.

Ciò posto, non vi è dubbio che gli odierni deferiti, con i loro rispettivi comportamenti, hanno violato non solo le norme regolamentari dell'A.I.A., e in particolare l'art. 40 commi 1, 2 e 3, ma anche il comma 1 dell'art. 1 bis del C.G.S.

Occorre premettere che l'A.I.A., al pari degli Organi della Giustizia Sportiva, gode di una particolare autonomia proprio perché "organo terzo", e quindi garante della regolarità dei campionati, ragion per cui si richiede che non solo gli arbitri effettivi, ma anche tutti gli altri associati che a vario titolo ricoprono incarichi all'interno dell'Associazione, debbano comunque mantenere, anche al di fuori dell'attività sportiva, un comportamento "rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza e rettitudine" (art. 40, comma 3, lett. c) Reg. A.I.A).

Ora non vi è dubbio che questa è una norma in bianco, ma è agevole rilevare che non potrebbe essere diversamente, dal momento che una tipizzazione rigida delle ipotesi regolate sarebbe, al tempo stesso, eccessivamente analitica e riduttiva. D'altra parte, questa tecnica normativa è comunemente applicata nella materia disciplinare, e tende a punire tutti quei comportamenti che, pur avendo una valenza squisitamente personale, inevitabilmente colpiscono la reputazione dell'associato, con conseguente compromissione dell'intera Associazione, ma anche, come nel caso oggi in esame, quella dell'intera struttura federale.

Non vi è dubbio che il comportamento del Salvaggio sia grave, anche perché le sue dichiarazioni rese all'Organo inquirente non sono risultate del tutto veritiere, nella parte in cui ha asserito che il giorno del filmato stava andando in banca, per depositare la somma di denaro evidenziata nel video quale provento del suo lavoro, mentre dall'esame dell'estratto conto, dallo stesso depositato in atti, non risulta alcun versamento in contanti, né in quel giorno né nei giorni appena successivi.

Appare del tutto inopportuno, peraltro, che un soggetto che riveste un ruolo apicale nella struttura regionale dell'A.I.A. (poco conta che alla data del video non fosse ancora Vice Presidente ma semplicemente un componente C.R.A) tenga dei contatti molto familiari e

ludici (con utilizzo di poste in denaro) con un arbitro che è sotto la sua diretta amministrazione e sorveglianza dal punto di vista tecnico sportivo; circostanza quest'ultima che rende il comportamento del sig. Armando Salvaggio ancora più grave, trattandosi di un soggetto che vanta una grande esperienza di dirigente arbitrale, per la qual cosa gli si richiede un maggior grado di professionalità nell'espletamento degli incarichi.

Altrettanto grave appare il comportamento del sig. Roberto Salvatore D'Angelo, il quale, una volta ricevuto il video dal Salvaggio, senza averne avuto alcuna autorizzazione, lo divulgava a terze persone, seppur appartenenti al mondo dell'A.I.A., con la conseguenza che questo video ha iniziato a circolare in maniera esponenziale (per come ormai insegna anche la comune esperienza) tanto da finire per essere pubblicato, da un soggetto ad oggi anonimo, su una piattaforma quale YouTube e quindi reso di pubblico dominio.

La diffusione del video ha quindi determinato allarme nelle società partecipanti al campionato di Eccellenza, alimentando il sospetto che il campionato potesse essere stato alterato da fattori esterni al puro dato agonistico.

Infine, non può questo Tribunale non rilevare che i due associati (uno della Sez. AIA di Trapani e l'altro della Sez. AIA di Palermo), designati quali assistenti del sig. D'Angelo nella direzione della gara Città di Scordia - Biancavilla del 29.4.2018, del tutto estranei alla vicenda, hanno dichiarato agli inquirenti che, seppure abbiano avuto conoscenza del video dopo la sua pubblicazione su YouTube, ne abbiano collegato il contenuto ad una questione di gioco, per cui sorge il legittimo dubbio o che detti soggetti siano stati subornati o che nell'ambiente sia stato notorio un giro di tavoli verdi.

E' evidente pertanto che gli odierni deferiti abbiano violato con i loro comportamenti non solo le norme regolamentari dell'A.I.A., ma anche e soprattutto il dettato dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., che impone non solo agli ufficiali di gara ma anche a coloro che svolgono attività organizzativa, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità.

In ragione di quanto sopra appare inequivocabile la responsabilità dei sig.ri Armando Salvaggio e Roberto Salvatore D'Angelo in ordine a quanto loro rispettivamente ascritto in deferimento.

Le richieste della Procura Federale vanno, pertanto, accolte, pur se ridefinite come in dispositivo.

Circa l'entità delle sanzioni, si ritiene di infliggerle nella medesima misura considerato che, sul conto del D'Angelo, va evidenziato che la condotta è risultata determinante nell'evoluzione della vicenda, mentre sul conto del Salvaggio deve tenersi conto della pluriennale esperienza in campo gestionale e della mansione di designatore svolta dal medesimo, funzioni entrambe che avrebbero dovuto dissuaderlo dall'invio del filmato, pur se con intento goliardico e con gesto istintivo.

Infine deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale, affinché accerti eventuali responsabilità a carico dei destinatari del video loro trasmesso dal sig. Roberto Salvatore D'Angelo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
sospensione per mesi sei a carico del sig. Armando Salvaggio, Associato A.I.A. della Sez. di Agrigento;
sospensione per mesi sei a carico del sig. Roberto Salvatore D'Angelo, Associato A.I.A. della Sezione di Trapani.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti ed all'A.I.A., in osservanza degli artt. 35, comma 4.1, e 38, comma 8, del C.G.S.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, al fine di accertare eventuali responsabilità a carico dei soggetti che hanno ricevuto il video da parte del sig. Roberto Salvatore D'Angelo.

Procedimento n. 31/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Mercurio Enrico (Presidente Società S.R.L.S. Sciacca all'epoca dei fatti);
società S.R.L.S. Sciacca.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3692/827 del 17/10/18:

Il sig. Mercurio Enrico, all'epoca dei fatti Presidente della società S.R.L.S. Sciacca, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 Regolamento Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Putaggio Mario di svolgere nella stagione sportiva 2016-2017, durante il Campionato di Prima Categoria, l'attività di allenatore senza che il predetto fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato versamento della relativa quota di iscrizione annuale;

la società S.R.L.S. Sciacca per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Mercurio Enrico e dal Sig. Putaggio Mario.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Mercurio Enrico, Presidente della società S.R.L.S. Sciacca all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società S.R.L.S. Sciacca.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla S.R.L.S. Sciacca è stato indicato quale allenatore il sig. Putaggio Mario, soggetto non in regola con il tesseramento presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della quota di iscrizione annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della S.R.L.S. Sciacca Sig. Mercurio Enrico omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Mercurio Enrico, Presidente della società S.R.L.S. Sciacca all'epoca dei fatti;

ammenda di € 100,00 a carico della società S.R.L.S. Sciacca, avendo cessato ogni attività.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 612/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

POL.D. CITTA' DI ROCCALUMERA

Sig. Sterrantino Antonio Cosimo (Presidente all'epoca dei fatti della Pol.D. Città di Roccalumera);

Sigg. Campagna Domenico, Frontaurea Demetrio, Gugliotta Carmelo, Navarra Vincenzo, Sacca Santi, Ispoto Giuseppe, Colloca Massimiliano, Sgroi Carmelo, Scarci Antonino e Crementi Thomas, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 11.10.18 proc. 3512/1384 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società Pol.D. Città di Roccalumera;

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Sterrantino Antonio Cosimo;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Campagna Domenico, Frontaurea Demetrio, Gugliotta Carmelo, Navarra Vincenzo, Sacca Santi, Ispoto Giuseppe, Colloca Massimiliano, Sgroi Carmelo, Scarci Antonino e Crementi Thomas.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società Pol.D. Città di Roccalumera;

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Sterrantino Antonio Cosimo;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Campagna Domenico, Frontaurea Demetrio, Gugliotta Carmelo, Navarra Vincenzo, Sacca Santi, Ispoto Giuseppe, Colloca Massimiliano, Sgroi Carmelo, Scarci Antonino e Crementi Thomas. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 613/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. OLIMPIA PEDARA

Sig. Laudani Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Olimpia Pedara);
Sigg. Cannavo Samuel, Rapisarda Antonio, Santoro Gianclaudio, Calvagna Giuseppe, e Ciniero Giorgio, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 16.10.18 proc. 3673/4 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Olimpia Pedara;

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig.

Laudani Salvatore ;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Cannavo Samuel, Rapisarda Antonio, Santoro Gianclaudio, Calvagna Giuseppe, e Ciniero Giorgio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. Olimpia Pedara;

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di due a carico del Presidente deferito sig.

Laudani Salvatore ;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Cannavo Samuel, Rapisarda Antonio, Santoro Gianclaudio, Calvagna Giuseppe, e Ciniero Giorgio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 20 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI